



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**  
**Ufficio del Sindaco**

**ORDINANZA SINDACALE N° 20**

**del 12 luglio 2010**

**DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI  
BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE AI MINORI DI ANNI SEDICI.**

**IL SINDACO**

**Premesso**

- che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione delle legge n. 125/01 " Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";
- che il D.P.R. 23/07/1998, Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- che anche nel territorio di Valguarnera è diffusa , in particolar modo fra adolescenti, l'abitudine a consumare notevoli quantità di sostanze alcoliche;
- che a questo stato di cose si aggiungono, sempre più frequentemente, episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi e altri episodi censurabili dal punto di vista etico;
- che occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione e la socializzazione degli adolescenti che attraverso la funzione educativa e di controllo dei genitori e delle istituzioni, debbono garantire adeguato sostegno nei confronti dei minori, al fine di prevenire problematiche connesse alla prevenzione e protezione della salute individuale e pubblica;

**Preso atto**

che l'attuale normativa posta a tutela di minori, per quanto attiene al consumo di sostanze alcoliche, rimanda esclusivamente all'art.689 del C.P. che punisce chiunque somministri al minore di anni sedici, bevande alcoliche;



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**  
**Ufficio del Sindaco**

**Ritenuto**

Che, ferma restando l'applicazione del citato art. 689 del C.P., si rende necessario aggiungere al precetto penale sopra richiamato:

- il divieto di consumo di bevande alcoliche nei riguardi dei minori di anni sedici, in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
- il divieto, negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, di vendere, somministrare e/o cedere a qualsiasi titolo, a persone di età inferiore ai sedici anni, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita;
- il divieto per chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni sedici, bevande alcoliche e superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e/ o a titolo di detenzione;
- specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme di cui sopra, comprese tra €25,00 e €500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267.

**Visti**

- l'art.1 comma 2 della legge 30/03/2001 n.125 la quale statuisce che per bevanda alcolica s'intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol di volume;
- l'art.2, comma 1, lettera a) della legge n.125/01;
- l'art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il D.P.R. 23/07/88, PNS 1998/2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- l'art.87 del R.D. 18/06/1931 n.773;
- l'art.50 del D.Lgs.vo 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità;

**Ritenuto**

- urgente adottare, al fine della prevenzione e del ridimensionamento del fenomeno, un provvedimento che vieti la vendita e la cessione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici ed il relativo consumo da parte degli stessi;



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**  
**Ufficio del Sindaco**

**ORDINA**

Per le motivazioni in cui in premessa

1. nel territorio del Comune di Valguarnera, è fatto divieto negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli esercizi pubblici, nei locali di intrattenimento pubblico, negli stand fieristici, nei circoli privati, di vendere, somministrare e/o cedere a qualsiasi titolo, a persone di età inferiore agli anni sedici, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita;
2. è fatto divieto, altresì di consumare e/o anche detenere a qualsiasi titolo, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica, da parte di minori di anni sedici all'interno di esercizi pubblici, nei luoghi pubblici e/o esposti/aperti al pubblico;
3. è vietato, inoltre, a chiunque di acquistare somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni sedici, bevande alcoliche/superalcoliche di ogni genere, ai fini della consumazione e anche a mero titolo di detenzione;
4. è fatto divieto di consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico ( piazze, strade, giardini pubblici, ecc.) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta eccezione per gli spazi autorizzati alla vendita da parte del Comune;
5. è fatto divieto di abbandonare nei luoghi di cui al punto 5) della presente ordinanza qualunque contenitore di bevande alcoliche e non alcoliche, di alimenti, rifiuti e qualsiasi altro oggetto che possa creare pregiudizio alla incolumità e alla fruibilità delle aree pubbliche.

**La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ( venticinque) a € 500,00 ( cinquecento), ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 ( pagamento in misura ridotta pari ad €50,00 ( cinquanta) – Si applicano i principi della Legge 689/81**

**Informa**

Che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 gg. al T.A.R.;
- entro 120 gg. al Presidente della Regione Sicilia.



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**  
**Ufficio del Sindaco**

**DISPONE**

- che tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartello con la dicitura “ **In questo locale è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni sedici**”;
- che la presente ordinanza resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando della Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Valguarnera, i quali, per le vie gerarchiche, informeranno i loro superiori, ai titolari degli esercizi pubblici autorizzati alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché se ne dispone la massima diffusione nelle forme e modalità ritenute più idonee.

**IL SINDACO**  
**Sebastiano Leanza**



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**  
**Ufficio del Sindaco**